

Con ricorso ex artt. 2476 c. III cod. civ., 700 e 669 bis e segg. c.p.c., [REDACTED] quale socia titolare, in via fiduciaria, di quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale della società [REDACTED] s.r.l., ha chiesto che l'adito Tribunale, previo accertamento delle gravi responsabilità gestorie allegate in ricorso, disponesse, in via cautelare, la revoca della resistente [REDACTED] dalla carica di Amministratore Unico della società da ultimo menzionata.

In particolare, la società ricorrente, dopo averne contestato, in generale, le capacità gestorie, deduceva che l'A.U. [REDACTED] in assenza di delibera unanime dei soci, in relazione agli esercizi 2015 e 2016, si era arbitrariamente attribuita compensi, rispettivamente, per € 14.660,95 e 6.816,00, sottraendo i corrispondenti importi alle casse sociali.

Al riguardo, la ricorrente denunciava la non autenticità e non veridicità del verbale d'assemblea, datato 26/2/2015, ad essa inviato per posta elettronica l'8/9/2016, apparentemente recante una delibera assembleare attributiva a favore dell'A.U. di un compenso annuo pari a € 16.500,00.

La ricorrente, inoltre, addebitava all'A.U. resistente la irregolare tenuta dei libri sociali obbligatori e, segnatamente, del libro delle decisioni dei soci, nonché l'irregolarità/illegittimità della procedura di convocazione dell'Assemblea della società [REDACTED] s.r.l. che, in data 19/9/2016, con il suo voto contrario ed in violazione dell'art. 2479 bis cod. civ., aveva disposto, previa copertura delle perdite emergenti dalla contabilità provvisoria infrannuale, l'aumento del capitale sociale.

Lamentava, infine, la ricorrente che l'A.U. resistente aveva anche omesso di distribuire gli utili già "deliberati" dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015, paventando, altresì, l'avvenuto illegittimo rimborso in favore del socio



██████████ e della stessa ██████████ dei finanziamenti da quest'ultimi precedentemente erogati a favore della società ██████████ s.r.l.

Con memoria difensiva depositata in data 16/11/2016, la resistente ██████████ si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda cautelare ex adverso formulata.

In particolare, la resistente negava gli addebiti mossi dalla ricorrente, assumendo la piena legittimità e veridicità della delibera attributiva del compenso annuale a favore dell'A.U., nonché l'assoluta regolarità della tenuta dei libri sociali e del deliberato aumento di capitale, in relazione al quale, all'epoca, era ancora pendente il giudizio di omologa avanti al competente Giudice del Registro del Tribunale di Modena.

Nel corso del procedimento, celebrato nella "contumacia" della società ██████████ s.r.l., il G.D. assumeva sommarie informazioni sui fatti di causa, ordinando altresì l'esibizione in giudizio del libro delle decisioni dei soci della società ██████████ s.r.l.

Infine, all'udienza del 12/4/2017, previo scambio di memorie di replica, il G.D., sentiti i difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione.

Fatte queste premesse, giova, preliminarmente, affermare l'ammissibilità del ricorso cautelare così come proposto dalla ██████████
██████████

Ed invero, secondo costante orientamento giurisprudenziale di merito, la misura cautelare della revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata per gravi irregolarità gestorie, può essere adottata anche all'esito di un procedimento cautelare ante causam e senza la



necessità della preventiva instaurazione di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell'amministratore (v. ad es. Trib. Milano Sez. Specializzata in Materia di Impresa, Ord. 04/05/2016; Trib. Milano 27 novembre 2015; Trib. Milano 23 luglio 2012).

Infatti, la revoca provvisoria dell'amministratore di s.r.l., prevista dall'art. 2476 c. III cod. civ., va ricondotta nel novero delle misure cautelari anticipatorie degli effetti della sentenza di merito, e ad essa, per ciò, non si applica la disciplina detta dall'art. 669 novies c. I c.p.c., trattandosi di provvedimento che, a norma dell'art. 669 octies c. VI e VIII c.p.c., è destinato a mantenere la sua efficacia anticipatoria indipendentemente dalla instaurazione del giudizio di merito e dalla eventuale estinzione dello stesso.

Ne consegue che la domanda cautelare di revoca dell'amministratore, ex artt. 2476 c. III c.c. e 700 c.p.c., non presuppone la contestuale proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, né si pone in necessaria correlazione strumentale nei confronti di tale tipologia di azione, ben potendo essere strumentale ed anticipatoria rispetto ad un'azione che, come prospettato dalla ricorrente nella fattispecie in esame, sia finalizzata all'emanazione di una sentenza di revoca degli amministratori sul presupposto che nella gestione della società siano ravvisabili "gravi irregolarità" potenzialmente dannose per la società (v. anche Corte Cost. 4 gennaio 2006 n. 481).

Detto questo, prima di esaminare il merito (cautelare) della domanda di revoca proposta dalla ricorrente, occorre osservare che la domanda cautelare prevista dal citato art. 2476 c. III c.c. presuppone la commissione di irregolarità nella gestione amministrativa dotate del carattere della gravità, nonché l'attualità e la permanenza della condotta idonea a procurare il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'interesse sociale.



Come noto, l'amministratore è tenuto, nell'ambito del rapporto intercorrente con la società, al rispetto delle regole della corretta amministrazione poste dalla legge e dallo statuto da adempiersi con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, la cui violazione è fonte di responsabilità verso la società, i soci e i terzi.

Nel caso di specie, allo stato degli atti e alla luce di una loro sia pur sommaria delibazione, appare quantomeno probabile la commissione da parte della resistente [REDACTED] di comportamenti di cattiva gestione idonei a provocare gravi ripercussioni sul patrimonio sociale.

L'espletata istruttoria sommaria e la documentazione prodotta dalla ricorrente hanno, infatti, fornito sufficienti elementi di valutazione comprovanti, a livello di sommaria cognitio, la non veridicità e la fittizietà del verbale di assemblea del 26/2/2015, recante la delibera attributiva di un compenso annuo a favore dell'A.U. pari a € 16.500,00.

Sul punto, risultano estremamente significative le dichiarazioni rese dagli informatori indotti dalla ricorrente, sulla cui attendibilità, in difetto di elementi di valutazione di segno contrario, non vi è motivo alcuno di dubitare.

In particolare, gli informatori [REDACTED] e [REDACTED] dopo aver disconosciuto il verbale prodotto dalla resistente sub all. n. 6 e, invece, riconosciuto quello versato in atti dalla ricorrente sub all. n. 13, hanno concordemente riferito che, nel corso della predetta assemblea, il tema del compenso annuo a favore dell'amministratore, peraltro neppure inserito all'ordine del giorno in sede di convocazione, non era stato minimamente trattato e discusso dai soci presenti e, che, conseguentemente, alcuna decisione era stata al riguardo assunta dall'organo assembleare.



Il contenuto, di per sé eloquente, delle dichiarazioni rese dagli informatori di parte ricorrente, non è stato in alcun modo smentito e confutato dalla resistente, ed anzi ha trovato implicito riscontro nell'attestazione/certificazione rilasciata in data 17 febbraio 2017 dal Notaio [REDACTED], dalla quale risulta che il libro Assemblee dei Soci della società [REDACTED] s.r.l. era stato oggetto di vidimazione già in data 18 dicembre 2014, al numero di Repertorio 12118, mentre dal libro delle decisioni dei soci esibito in giudizio dalla resistente, a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. impartito dal G.D., il verbale recante la presunta delibera attributiva del suddetto compenso, risulterebbe vidimato da altro Notaio soltanto in data 4/3/2016, a distanza, cioè, di oltre dodici mesi dalla sua apparente redazione.

A quest'ultimo riguardo, appare quantomeno poco credibile la circostanza allegata, per la prima volta, dalla resistente dell'avvenuto smarrimento dell'originario libro sociale e della conseguente necessità di una sua nuova e recente vidimazione, trattandosi di evento apoditticamente allegato e mai, in precedenza, denunciato o comunicato né alle competenti Autorità, né ai soci.

Parimenti ininfluyente appare la circostanza, allegata dalla resistente, dell'avvenuta approvazione dei bilanci recanti l'iscrizione degli emolumenti a favore dell'A.U., trattandosi di fatto che, a norma dell'ultimo comma del citato art. 2476 cod. civ., non implica comunque la liberazione dell'amministratore per le pregresse responsabilità gestionali.

Orbene, sulla scorta delle risultanze sopra illustrate, vi è fondato motivo di ritenere che il verbale assembleare trasmesso nel settembre 2016, tramite posta elettronica, dalla resistente [REDACTED] alla società ricorrente che ne aveva fatto specifica richiesta, e dalla stessa resistente prodotto in causa sub all. n. 6, non sia genuino e veridico, ma sia stato, ex post, confezionato e predisposto a seguito delle verifiche avviate dalla socia



████████████████████ ed al precipuo fine di conferire legittimità e postuma giustificazione alla condotta dell'A.U. che, arbitrariamente, in assenza di autorizzazione dell'organo assembleare statutariamente richiesta, si era autoliquidato compensi, per un importo complessivo superiore a 21 mila euro, così sottratto al patrimonio della società che, in quel periodo, versava, peraltro, in una situazione di palese crisi economico-finanziaria.

Una siffatta condotta gestoria, per la sua opacità e spregiudicatezza, nonché per le modalità con cui è stata posta in essere ed i mezzi con cui si è tentato di occultarla, costituisce un'evidente e grave violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore, e, inoltre, si pone in palese conflitto con gli interessi della società in modo non episodico ed isolato, bensì permanente, trattandosi di illecito suscettibile di reiterazione ad libitum e, quindi, foriero di ulteriore pregiudizio per il patrimonio sociale qualora non venisse disposta l'invocata misura cautelare, quale unico rimedio idoneo a prevenirne la prosecuzione e, quindi, a tutelare concretamente gli interessi del sodalizio.

La gravità e la permanenza della sopra accertata irregolarità gestoria integrano, senz'altro, non soltanto il fumus boni iuris, ma anche il presupposto del periculum in mora, e, di per sé, giustificano la revoca dell'amministratore che l'ha compiuta, senza che, per ciò, sia necessario esaminare gli ulteriori profili di responsabilità dedotti dall'istante, riservando, comunque, alla piena cognizione del futuro giudizio di merito ogni determinazione circa la necessità di trasmettere gli atti al P.M. per le valutazioni di sua competenza.



Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico della resistente [REDACTED]

P.Q.M.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/04/2017,

DISPONE

la revoca cautelare di [REDACTED] dalla carica di Amministratore Unico della società [REDACTED] s.r.l.

CONDANNA

la resistente [REDACTED] al rimborso in favore della [REDACTED] ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.036,00 per spese e € 3.250,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Bologna, 18 aprile 2017

Il Giudice
dott. Giovanni Salina

